



AI	00		
Δ \Box		CU	

SCADENZE - PROROGHE

versione 9.1 Aut 01 marzo 2021

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (sempre che, evidentemente, non siano già state

rinnovate nella validità).

DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
DOMANDA ESAME (richiesta PATENTE per esame QUIZ) per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni	domande presentate e accettate a decorrere dal 01/01/2020 fino al 31/12/2020	esame <mark>entro un anno</mark> dalla data di presentazione della domanda	Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 il termine semestrale di cui all'articolo 122, c.1, cds, per sostenere la prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, c. 1, cds, è prorogato di ulteriori sei mesi per tutte le domande presentate e accettate a decorrere dal 1 gennaio 2020 al 31/12/2020; Circ.7203 Mit del 01/032021
FOGLIO ROSA autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all'art. 122 cds	<mark>in scadenza</mark> tra il 31/01/2020 e 30/04/2021	conservano la loro validità fino al 29/07/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "certificati" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità). Le disposizioni precedenti si applicano anche alle autorizzazioni ad esercitarsi alla guida rilasciate a conducenti sottoposti a revisione tecnica della patente di guida ai sensi dell'art. 128 Cds; Circ.7203 Mit del 01/032021
RIPORTO idoneità quiz esame teoria		non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 ed il 29/07/2021	Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui "foglio rosa" è scaduto tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021, a decorrere dal 30/07/2021, hanno due mesi per richiedere il riporto dell'esame di teoria. Circ.7203 Mit del 01/032021
CERTIFICATO MEDICO requisiti psicofisici patente di guida	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021	prorogato fino al 29/07/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "certificati" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Circ.7203 Mit del 01/032021
BOLLETTINI SCADUTI Proroga di validità	durante il periodo dello stato di emergenza	la procedura di "bruciatura" che invalida i pagamenti dei bollettini 9001 alla scadenza è stata sospesa	File avviso n. 36/2020 17/12/2020 "i pagamenti, effettuati su bollettini c/c 9001 durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria, sono da ritenersi validi anche oltre la consueta scadenza dopo i tre mesi, successivi al mese di pagamento." Per tutti gli altri pagamenti effettuati sui c/c diversi dal 9001, resta valida la scadenza di due anni.
AULE ESTERNE CQC per svolgere i corsi di qualificazione iniziale e di formazione periodica, nonché dei corsi ADR		la possibilità di utilizzo delle aule esterne è consentita entro e non oltre il 30/04/2021	Circ. n. 1984 Mit del 20/01/2021 ferma restando ogni altra istruzione impartita con le circolari prot. n. 25802 del 22/09/2020 e prot.n. 26029 del 23/09/2020
ATTESTATI CQC rilasciati per la formazione iniziale e periodica	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021	conservano la loro validità fino al 29/07/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020, n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del dl 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità DI "Tutti i certificati, attestati" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;). Circ.7203 Mit del 01/032021
ESAME RIPRISTINO CQC	ai fini del computo dei termini di 2 anni dalla scadenza CQC	non si tiene conto del periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 29/07/2021	Il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021(prorogata al 29/07/202) ai sensi dell'art. 103, commi 2 e 2-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 545 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino; Circ.7203 Mit del 01/032021
ATTESTATI CFP (ADR)	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021	conservano la loro validità fino al 29/07/2021	art. 103, co. 2 e 2-sexies, DL 17/03/2020 n.18 del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni Conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza Circ.7203 Mit del 01/032021
Abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola	<mark>in scadenza</mark> tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021	conservano la loro validità fino al 29/07/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020, n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del dl 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità DI "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza





	SCADENZE	PROROGHE	versione 9.1 Aut 01 marzo 2021
DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
	in scadenza dal 01/02/2020 al 31/05/2020	in territorio UE sono prorogate 13 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata in ITALIA sono prorogate fino al 29/07/2021	art. 3 Reg. (UE) 2020/698 art. 3, p 2, Reg. (UE) 2021/267 Circ.7203 Mit del 01/032021 art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Con scadenza al 31/01/2021 in ITALIA sono prorogate fino al 29/07/2021
PATENTE di GUIDA rilasciata in Italia	in scadenza dal 01/06/2020 al 31/08/2020	in territorio UE sono prorogate fino al 01/07/2021 in ITALIA sono prorogate fino al 29/07/2021	13 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata non oltre la data del 01/07/2021 art. 3 Reg. (UE) 2020/698 art. 3, p 2, Reg. (UE) 2021/267 Circ.7203 Mit del 01/032021
macolata iii maila	in scadenza dal 01/09/2020 al 29/09/2020	in territorio UE 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata in ITALIA sono prorogate fino al 29/07/2021	art. 3, p 1, Reg. (UE) 2021/267 Circ.7203 Mit del 01/032021 art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
	in scadenza dal 30/09/2020 al 30/06/2021	per la Circolazione in territorio UE e in ITALIA 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata	art. 3, p 1, Reg. (UE) 2021/267 Circ.7203 Mit del 01/032021

- per le finalità proprie come documenti di riconoscimento, la validità delle patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31/01/2020 ed il 29/04/2021, è prorogata fino al 30/04/2021;
- la validità delle patenti di guida, RILASCIATE DA UN DIVERSO PAESE MEMBRO DELL'UE, hanno la stessa proroga riconosciuta per le patenti di guida (riportate in tabella pag 2) nella circolazione in ambito UE:
 - alcuni Stati membri, giusta facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità differenti; la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267.

CQC	in scadenza dal 01/02/2020 al 31/05/2020	in territorio UE sono prorogate 13 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata in ITALIA sono prorogate fino al 29/07/2021	art. 3 Reg. (UE) 2020/698 art. 3, p 2, Reg. (UE) 2021/267 Circ.7203 Mit del 01/032021 art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità delle "abilitazioni" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Con scadenza al 31/01/2021, in ITALIA sono prorogate fino al 29/07/2021
	in scadenza dal 01/06/2020 al 31/08/2020	in territorio UE sono prorogate fino al 01/07/2021in ITALIA sono prorogate fino al 29/07/2021	13 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata non oltre la data del 01/07/2021 art. 3 Reg. (UE) 2020/698 art. 3, p 2, Reg. (UE) 2021/267 Circ.7203 Mit del 01/032021
	in scadenza dal 01/09/2020 al 29/09/2020	in territorio UE 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata in ITALIA sono prorogate fino al 29/07/2021	art. 3, p 1, Reg. (UE) 2021/267 Circ.7203 Mit del 01/032021
	in scadenza dal 30/09/2020 al 30/06/2021	per la Circolazione in territorio UE e in ITALIA 10 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata	art. 3, p 1, Reg. (UE) 2021/267 Circ.7203 Mit del 01/032021





SCADENZE PROROGI			versione 9.1 Aut 01 marzo 2021
DOCUMENTI		PROROGA	note e norma riferimento
PERMESSI PROVVISORI rilasciati ai titolari di patente prenotati a visita presso le CML	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021	sono prorogate fino al 29/07/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei "permessi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Circ.7203 Mit del 01/032021
ATTESTATI DI GUIDA rilasciati per visita in commissione medica ai sensi dell'art. 115, comma 2. Limiti e prescrizioni nella guida di Autocarri oltre 65 anni di età e di Autobus oltre 60 anni di età	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021	Sono prorogate fino al 29/07/2021 Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il 65° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale; Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il 60° anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità degli "attestati" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Circ.7203 Mit del 01/032021
CAP Cert. Abilitazione Professionale (KA, KB)	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021	solo territorio NAZIONALE fino al 29/07/2021	art. 103 c.2, c.2-sexies, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione L.27/11/2020, n. 159 (GU 03/12/20) di conversione con modificazioni, del dl 7/10/2020, n. 125, che ha esteso il termine di proroga della validità delle "autorizzazioni e atti abilitativi" ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;). Circ.7203 Mit del 01/032021
ADR (CFP)	in scadenza tra il 01/03/2020 e il 01/02/2021	solo per la circolazione in Paesi diversi dall'Italia, presso gli Stati aderenti l'Accordo https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html scadenza al 28/02/2021	Date modificate dall'accordo multi.M330 Sottoscrizione Accordo MIT .22916 da parte dell'Italia il 03/11/2020: "sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell'8.2.2.5 ADR e hanno superato l'esame di cui all'8.2.2.7 prima del 1° marzo 2021" https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html Circ.7203 Mit del 01/032021
	in scadenza tra il 31/01/2020 e il 30/04/2021	solo territorio NAZIONALE fino al 29/07/2021	art.103 c 2 e 2-sexies DL 17/03/2020 n.18, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza Circ.7203 Mit del 01/032021
PATENTI NAUTICHE	SOLO per la NAVIGAZIONE in territorio ITALIANO e in scadenza dal 31/01/2020 al 29/04/2021	sono prorogate fino al 30/04/2021	art. 104 c.1, del DL 18/2020 così come modificato in sede di conversione del DL 125 del 7/10/2020 (Proroga Covid) che ha esteso il termine di proroga della validità dei documenti di identità (non per l'espatrio) sino al 30/04/2021 Quesito UNASCA risp.21095 Mit del 27/08/20 che conferma la patente nautica prorogata in quanto documento di riconoscimento. E' in corso un ulteriore quesito UNASCA presso il Mit competente, che riconosca la proroga dell'abilitazione della patente nautica al 29/07/2021
PERMESSO DI SOGGIORNO	in scadenza dal 31/01/2020	conservano la loro validità fino al 30/04/2021	art. 3 bis co. 3 D.L. 125/2020, modificato dall'art. 5, D.L. 2/2021: "I permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino alla medesima data".

Note:

La scadenza dello stato di emergenza è attualmente fissata al 30/04/2021;